

ORIGINALE

REG.PROV.COLL.
N. 01004/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale

integrato da

motivi aggiunti, proposto da:

rappresentata e difesa dagli avv.ti

io, con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via

contro

in persona del Rettore pro-tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliato per legge in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del Decreto Rep. n.

10, con il quale è stato

annullato il

e disposto che la ricorrente "a

53397 del 05/10/2011 - [UOR: SI000061 - Classif. IV/1] Pag. 2 *** Fotocopia da eliminare ***

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

decorrenza dal 1.1.2011 sarà collocata a riposo";
delle deliberazioni del Senato Accademico in data 16.2.2009 e del
Consiglio di Amministrazione in data 24.2.2009, con le quali il
ha determinato di non concedere il biennio
aggiuntivo di cui all'art. 16 D.Lgs. n. 503/1992";
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
atti impugnato con il ricorso principale;
del Decreto Rep. n. 1640/2011 prot. n. 17493 in data 15.6.2011 con
il quale è stato disposto che la ricorrente "è collocata a riposo a
decorrenza 1/11/2011";
del Decreto Rep. n. 562/2010 prot. n. 4120 del 17/2/2010;
delle deliberazioni del Senato Accademico in data 16/2/2009 e del
Consiglio di Amministrazione del 24/2/2009;
atti impugnati con i motivi aggiunti;
nonchè degli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in
particolare di quelli indicati nella citata deliberazione;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2011 il
dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente, professoressa universitaria, nata il 3.3.1943, con istanza del 30.4.2008 ha esercitato l'opzione di cui ai commi 17 e 19 dell'art. 1 della L. 4.11.2005, n. 230.

Con provvedimento n. 1326 del 20.5.2008, il _____ ha accolto la detta istanza, disponendo la permanenza in servizio della ricorrente, dal 1.11.2008 al 31.10.2013.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 25.6.2008, n. 112, il Senato Accademico, con deliberazione in data 16.2.2009, ha determinato di non concedere il biennio aggiuntivo di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 503/1992.

Conseguentemente, con il provvedimento impugnato, ha annullato il detto provvedimento n. 1326/2008.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il comma 17 dell'art. 1 della L. n. 230/2005 stabilisce che "per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503".

Tale ultima norma è stata modificata dal D.L. 25.6.2008, n. 112, prevedendosi che "è data facoltà all'amministrazione, in base alle

proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente”.

I commi 8, 9 e 10 dell'art. 72 del detto D.L. n. 112/2008 hanno inoltre introdotto una disciplina transitoria, prevedendo che “sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto” (comma 8), che le amministrazioni “riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 (comma 9), e che “i trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono” (comma 10).

Il trattenimento in servizio della ricorrente decorreva solo dal 1.11.2008, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, da cui l'inapplicabilità della clausola di salvezza di cui al citato comma 8.

La fattispecie de quo è identica a quella già decisa dal T.A.R. Piemonte Sez. I 15.2.2010, n. 931, in cui la ricorrente era stata autorizzata a permanere in servizio con un provvedimento del 15.2.2008, sebbene con decorrenza dal 1.1.2009, per questo successivamente riconsiderato dall'Università, con nuovo provvedimento, confermato in sede giurisdizionale.

In contrario non rilevano le osservazioni della ricorrente, non potendosi condividere l'affermazione secondo cui l'accoglimento dell'istanza presentata in data 30.4.2008 avrebbe comportato il

definitivo prolungamento del periodo di servizio fino al 31 ottobre 2013, deponendo in contrario la normativa sopravvenuta, che ha espressamente dettato una disciplina transitoria, facendo salvi i soli trattenimenti in servizio già in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 25.5.2008, n. 112.

Parimenti, deve essere respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale presentata con riferimento all'art. 72 del detto D.L., in quanto manifestamente infondata.

Come già riconosciuto anche nella citata sentenza del T.A.R. Piemonte n. 931/2010, tale norma ha infatti dettato una disciplina articolata e differenziata, facendo salva la posizione di diritto quesito e il legittimo affidamento di coloro per i quali il periodo di trattenimento in servizio fosse già in essere alla data di entrata in vigore della legge. Per contro, quanto ai soggetti che, come la ricorrente, fossero interessati dal trattenimento in servizio solo con decorrenza successiva all'entrata in vigore della legge, è stato dettato un articolato meccanismo di graduale applicazione della disciplina, che non pare violare il principio di uguaglianza.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione delle modifiche normative che hanno interessato la materia.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14
settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente


Marco Bignami, Referendario

Mauro Gatti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 15 SET. 2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

